Commissione Garanzia Sciopero - Protocollo 0016221 del 19/12/2023 - Uscita - UO: SCL
m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.E.0145425.19-12-2023
VIPS08000D - AXOG19S - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008512 - 11/12/2024 - II.10 - E

*Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

**UILCA UIL**
**Segreteria nazionale**
organizzazione@pec.uilscuola.it

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**
**Ufficio del Gabinetto e Relazioni sindacali**
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

**Dipartimento Funzione Pubblica**
Presidenza Consiglio dei Ministri

**TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC**
**Sett : SCL**
**Pos. 1544/23**

**Oggetto:** Proclamazione, in data 7 dicembre 2023, di una prima azione di protesta contro la sottoscrizione dell'ipotesi di CCNL 2019/21 del Comparto Istruzione e Ricerca, con invito rivolto a tutto il personale scolastico (docenti e ATA) a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto dei compiti previsti dal proprio profilo professionale, rifiutando ogni attività aggiuntiva e/o straordinaria attuale e prospettica a decorrere da lunedì 11 dicembre p.v. sino a tutto il 10 gennaio 2024.

Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2023, su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Luca Tozzi, con riferimento all'astensione in oggetto, ha deliberato di comunicare che, allo stato, e fatta salva ogni diversa valutazione del MIUR in ordine all'obbligo contrattuale di dover assicurare delle prestazioni aggiuntive da parte del personale docente ed ATA, la fattispecie non ricade nell'ambito di applicazione della delibera n. 03/130 in materia di astensione dal lavoro straordinario.

LA PRESIDENTE
*Prof.ssa Paola Bellocchi*

00186 ROMA PIAZZA DEL GESU', 46 TEL. 06/94539600 FAX 06/94539680 – PEC: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Codice Doc: E8-D4-2D-3C-C2-52-4A-9F-37-5C-C4-0F-9E-D7-8A-00-E2-4D-06-60

m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.E.0170243.22-11-2024
VIPS08000D - AXOG19S - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008512 - 11/12/2024 - II.10 - E

ANQUAP
ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CIDA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito

Gabinetto del Ministero

e p.c. Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Alla Commissione di Garanzia sul diritto

di sciopero nei servizi pubblici essenziali

All'ARAN

Alle II.SS. e II.EE.

**Oggetto**: **prosecuzione sciopero Direttori SGA** delle Istituzioni Scolastiche ed Educative **con sospensione prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo dal 12 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025. Azioni correlate di protesta professionale**.

L'Organizzazione sindacale scrivente **comunica**, per opportuna conoscenza e norma e per quanto ne consegue, di **proseguire** (per il momento) **lo sciopero con la sospensione delle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo (no al lavoro straordinario)** per il periodo **dal 12 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025**.

**L'azione di sciopero** riguarda la **categoria dei Direttori SGA** delle Istituzioni Scolastiche ed Educative (*i DSGA con incarico triennale, i DSGA con incarico annuale e i DSGA sostituti del titolare di incarico triennale o annuale*)**.**

La prosecuzione viene formalizzata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 10 c. 4 lett. d) e dall'art. 11 c. 12 dell'accordo ARAN/Sindacati del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2/12/2020.

Si ricorda che la **precedente azione di sciopero** (intera giornata dell'11 novembre 2024 e sospensione prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo dall'11 al 30 novembre 2024) è stata assunta dalla scrivente organizzazione sindacale con **specifico documento del 16/10/2024**, nel quale venivano riportate le ragioni dell'azione intrapresa.

In termini e forme **correlate** con la descritta azione di sciopero i Direttori SGA, come sopra evidenziati, effettueranno anche le seguenti e ulteriori azioni di **protesta professionale**:

1. **rifiuto** di qualsiasi **prestazione non espressamente prevista** come compiti e/o disciplina delle mansioni da **norme** legislative, regolamentari e contrattuali. A titolo di **mero** esempio il DSGA:
   - limita l'azione di collaborazione nella predisposizione del programma annuale e relativa realizzazione alla sola parte economico-finanziario (determinazione dell'avanzo di amministrazione, indicazione dei finanziamenti in entrata e allocazione delle somme a destinazione vincolata, schede finanziare, imputazione delle spese, accertamento delle entrate, firma delle reversali, registrazione impegni di spesa, liquidazione delle spese, firma dei mandati ecc. ecc.);
   - non partecipa alle riunioni del Consiglio di Istituto se non eletto (il DSGA non è componente di diritto) e a quelle afferenti le relazioni sindacali di istituto (il DSGA non è soggetto di relazioni sindacali);
   - non intrattiene relazioni dirette ed esclusive con i Revisori dei Conti in occasione delle visite periodiche o di confronti da remoto (la responsabilità della gestione è solo parzialmente in capo ai DSGA. Infatti, i legali rappresentanti delle scuole sono i DS e agli stessi è attribuita per legge la primaria responsabilità gestionale);
   - nessuna disponibilità allo svolgimento di **attività progettuali** collegate a **PON/POR** e ad attività gestionali, per le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte non abbiano fornito le indispensabili azioni di formazione, aggiornamento e addestramento**. Non fa PASSWEB se non pagato**, come dispone il D.L. 160/2024 i cui finanziamenti, **però e purtroppo**, non riguardano la possibilità

di corrispondere compensi ai DSGA. Infatti, i finanziamenti in parola sono destinati ad incrementare il FMOF al quale la citata categoria non può accedere, per **improvvida** statuizione del CCNL 18/1/2024;

- indisponibilità a prestazioni concernenti la realizzazione del PNRR se non retribuiti. Le azioni di progettualità, gestione e rendicontazione riguardanti il PNRR costituiscono un carico di lavoro aggiuntivo, per quantità e qualità, che si riversa su segreterie scolastiche già "sfiancate" da un gravoso lavoro ordinario, con organico già ridotto e con previsione di ulteriore riduzione per l'anno scolastico 2025/2026 (Legge di Bilancio 2025).

**IN ALTRE PAROLE NON SI FA CIÒ CHE NON COMPETE.**

2. **rifiuto di deleghe di funzioni dirigenziali**, **nomine** a RUP e **autorizzazione all'uso della carta di credito** – **NON SI FA CIÒ CHE COMPETE AD ALTRI**.

Purtroppo alla data odierna **non vi sono stati interventi in favore della categoria dei Direttori SGA** tali da modificare in meglio il loro stato giuridico e il trattamento economico, ancorché la giornata di **sciopero dell'11 novembre u.s.** abbia dimostrato una **partecipazione molto alta e senza precedenti** da parte della categoria interessata.

**Questo segnale tangibile di disagio e sofferenza dei Direttori SGA dovrebbe determinare i decisori politici e sindacali a conseguenti e urgenti provvedimenti: unilaterali e/o negoziali.**

Il Ministro Valditara **trova soldi per tutti e nulla per i DSGA**. Addirittura **non mette a diposizione le economie** derivanti dal **taglio** di organico di **627 unità** di Direttori SGA nel triennio 2024/2027; il taglio di organico **aumenta e complica** il lavoro dei DSGA ed è doveroso riconoscerlo con aumenti retributivi decorrenti dall'a.s. 2024/2025.

L'alta dirigenza ministeriale **non adempie all'obbligo di pagare l'indennità mensile** a centinaia di DSGA che hanno lavorato in una seconda scuola sottodimensionata negli anni scolastici **21/22**, **22/23** e **23/24**. Quando il lavoro è stato svolto c'è il dovere di pagarlo: **l'inadempienza** è grave per qualsiasi datore di lavoro, **gravissima** quando il datore di lavoro è lo Stato.

La stessa alta dirigenza ha **proposto e sottoscritto** un CCNI sul FMOF dell'anno scolastico 2024/25 (il 26.09.24) che incrementa l'indennità di direzione quota variabile **di appena il 15%** dopo oltre 16 anni di blocco.

L'ARAN si permette di rendere un parere, giuridicamente infondato, che i**mporrebbe ai DSGA il lavoro straordinario senza limiti**, considerando **la miseria** dell'indennità di direzione quota variabile **al pari di una retribuzione omnicomprensiva**. L'ARAN, con il sostegno dei sindacati firmatari del CCNL, **sembra** considerare i Direttori SGA alla **stregua dei Dirigenti scolastici** ma purtroppo così non è, anche se **i DSGA lo vorrebbero con la stessa retribuzione e identico stato giuridico dei citati Dirigenti**.

I DSGA delle scuole sono stati nel tempo molto **responsabili e attenti** oltre misura a garantire il funzionamento delle scuole ma ciò non viene riconosciuto. Ora **si è raggiunto il colmo** di maltrattamenti giuridici ed economici non più sopportabili: r**esponsabili si, fessi no.**

*Distinti saluti*

Lì, 22.11.2024

Firmato digitalmente da
**Giorgio Germani**
CN = Germani Giorgio
e-mail = anquap@anquap.it
C = IT

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

P.S.: si chiede alle istituzioni scolastiche ed educative di provvedere all'affissione all'albo del presente documento.

## 4. LO SCIOPERO DEL LAVORO STRAORDINARIO

### Orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario

Delibera n. 03/130 dell'11.09.2003

LA COMMISSIONE
PREMESSO

1. che secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero;

2. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l'indicazione altresì del termine di durata dell'astensione stessa, nei seguenti accordi:
a) Accordo del 1° marzo 2001 riguardante il settore dei servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività: Art. 11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. "*Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni 'singola astensione collettiva dal lavoro straordinario".*
b) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi: Art. 10 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. "Ai *sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario".*
*c)* Accordo del 18 giugno 2001 riguardante i servizi pubblici essenziali svolti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario: Art. 13 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. "Ai *sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario".*
d) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI; Art. 8 - *"Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con delibere e gli orientamenti della Commissione di garanzia",* così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali *"ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni";*
e) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito Federcasse; Art. 8 - *"Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con le delibere e gli orientamenti della Commissione di Garanzia ",* così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali *"ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni" ;*

3. tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l'indicazione altresì del termine di durata dell'astensione stessa, nelle seguenti provvisorie regolamentazioni:

a) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni: Art. 12 - Altre forme di azione di sciopero: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti.*
*Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 6) della presente regolamentazione e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva.*

*Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000";*
b) Regolamentazione provvisoria del 7 marzo 2002 riguardante il settore del servizio postale: 10. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti. Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva";*

4. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l'indicazione del termine di durata dell'astensione stessa, nei seguenti accordi:
a) Accordo del 18 aprile 2001 (testo coordinato), riguardante il settore del trasporto ferroviario: Art. 3. Norme generali *"Lo sciopero consiste: (...) - nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie ";*
b) Accordo del 1 ° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia : "Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/90, così come più volte deliberato dalla Commissione di Garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi";
c) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo della RAI - Art. 3. lett. c): Modalità di Proclamazione e Preavviso minimo *"La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni potrà avere ad oggetto un singola azione di sciopero, compresa l'astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinario e la reperibilità) ";*

5. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l'indicazione del termine di durata dell'astensione stessa, *nella seguente regolamentazione provvisoria:*
a) Regolamentazione provvisoria del 4 ottobre 2001 riguardante il settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale; 11. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti ".*

RILEVATO

Invece, che nei seguenti accordi e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:
*1) Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;*
*2) Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d'Italia;*
*3) Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell'Ufficio Italiano Cambi;*
*4) Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;*
*5) Accordo dei 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale;*
*6) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa*
*7) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante (area della dirigenza medica e veterinaria;*
*8) Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale*
*9) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici;*
*10) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante personale dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali;*
*11) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali;*
*12) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo;*
*13) Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale*

RITENUTO OPPORTUNO

predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell'astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale

di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie;

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA DI INDIRIZZO

1. L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod;

2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione;

3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni;

4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l'effettuazione del primo;

5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03;

6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.